



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure
SEZIONE TECNICA

ORDINANZA n° 27/2019

Argomento: Proroga Ordinanza n° 265/2018 - Rimozione e sostituzione tegoli costituenti impalcato del pontile "G";
Località: Porto turistico di Lavagna;
Data: dal 01 Febbraio 2019 al 24 Luglio 2019;
Richiedente: Studio Tecnico "MIASCHI" per conto della Porto di Lavagna S.p.a.
Ditta Esecutrice: S.IM.E.S. Tigullio S.r.l. con sede in Carasco (GE), via priv. Devoto, 7
Responsabile Geom. Mauro Miaschi

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Santa Margherita Ligure:

- VISTA** la propria Ordinanza n. 265/2018 emessa in data 18 Settembre 2018;
- VISTA** l'istanza in data 29/01/2019 della Soc. S.IM.E.S. Tigullio con sede a Carasco (GE) in via priv. Devoto n° 7 con la quale richiedeva una proroga dell' Ordinanza n° 265/2018 emanata da questo Ufficio in data 18/09/2019 relativa alla rimozione e sostituzione dei tegoli costituenti l'impalcato del pontile G del porto di Lavagna;
- VISTO** il foglio prot. n° 2069 in data 30/01/2019 con il quale l'Ufficio Locale Marittimo di Lavagna esprimeva parere favorevole al rilascio della proroga dell' Ordinanza n° 265/2018 fino alla data del 24/07/2019;
- CONSIDERATA** la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, ai soli fini della sicurezza della navigazione e della sicurezza in ambito portuale, interdichino temporaneamente la zona di mare interessata dai lavori in questione ed alcuni tratti di banchina;
- VISTI** gli artt. 17 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

ORDINA

Articolo 1

Le disposizioni impartite con L'Ordinanza n° 265/2018 datata 18/09/2018 in premessa citata, integralmente richiamate dal presente provvedimento, sono da ritenersi prorogate fino al giorno 24 Luglio 2019.

Articolo 2


Il presente provvedimento, rilasciato ai soli fini della sicurezza della navigazione e della sicurezza portuale, non esonera la ditta esecutrice dal munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente od indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

Articolo 3

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto costituisca diverso o più grave illecito, ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, del Decreto Legislativo n° 171/05 e del Codice della Strada.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/santa-margherita-ligure.

Santa Margherita Ligure, 30/01/2019


IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Antonello PIRAS